

**SCHEDA N. 22**  
**INDICAZIONI TECNICHE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE**

**“Lavorazione e conservazione pesce e altri prodotti alimentari marini esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000kg/g”**

**1 - Fasi della lavorazione**

Nelle attività di lavorazione e conservazione pesce e altri prodotti alimentari marini esclusa la surgelazione si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

1. stoccaggio e movimentazione;
2. trattamenti termici con temperatura  $\leq 100$  °C oppure  $> 100$  °C (cottura, essiccazione, concentrazione, ecc.);
3. friggitura;
4. affumicatura;
5. produzione di imballaggi per confezionamento;
6. confezionamento;

**2 - Tipologie dei prodotti utilizzati**

1. pesce;
2. farina;
3. pane grattato;
4. uova;
5. sale;
6. additivi;
7. conservanti;
8. olio;
9. condimenti;
10. spezie.

**3 - Sostanze inquinanti**

1. acroleina;
2. nebbie oleose da friggitura;
3. polveri;
4. COV.

**4 - Tecnologie adottabili**

- 4.1** - E' consentita la lavorazione e conservazione del pesce e di altri prodotti alimentari marini esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000kg/g complessivi per l'intera attività.
- 4.2** - Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione che danno luogo ad emissioni in atmosfera, devono essere avviati a sistema di abbattimento corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili come quelli di seguito elencati:

<b>Sostanza inquinante</b>	<b>Limiti (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>Tipologia di abbattimento</b>
Acroleina	10	Postcombustore termico; postcombustore catalitico o altra tecnologia equivalente
Nebbie oleose da friggitura	10	Impianto a coalescenza con candele in fibra di vetro o altra tecnologia equivalente
Polveri	50 (1)	Depolveratore a secco a mezzo filtrante o altra tecnologia equivalente
COV	100 (2) 20 (3)	Postcombustore termico; postcombustore catalitico o altra tecnologia equivalente

(1) nessun limite per lo stoccaggio.

(2) derivante da operazioni di trattamento termico con T > 100 °C. Per operazioni di trattamento termico con T < 100 °C non è fissato il limite.

(3) Nel caso in cui i COV derivino da produzione di imballaggi per confezionamento.

**4.3** - Nel caso di utilizzo di impianto di combustione per i trattamenti termici o di abbattimento a post-combustione i valori limite da rispettare per gli inquinanti NO<sub>x</sub>; SO<sub>2</sub> e CO debbono essere conformi a quelli previsti dall'allegato 1, nella parte III, paragrafo 1 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, parte V. Nel caso di utilizzo di impianti a post combustione per i COV (espressi come carbonio organico totale) il valore limite è 50 mg/ Nm<sup>3</sup>.

Alatri		
<b>Luogo</b>	<b>Data</b>	<b>Il dichiarante</b>